



COMUNE DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA SUL SARDEGNA CAT

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITÀ, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, SOSTENIBILE E A KM ZERO DELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI CARBONIA PER DUE ANNI SCOLASTICI. – CIG B45EE58CE1.

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 1177 (n 246/Settore I) del 31/10/2024, questa Amministrazione ha deciso di affidare il “*servizio di ristorazione scolastica di qualità, a ridotto impatto ambientale, sostenibile e a km zero delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Carbonia per due anni scolastici*”, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei “*Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari*” (di seguito “CAM”) di cui al D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://sardegnacat.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5 dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio: Comune di Carbonia [codice NUTS: ITG2H].

CIG B45EE58CE1; CUI S81001610922202200035

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Silvana Serra, mail: sserra@comune.carbonia.ci.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma Sardegna Cat comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e alle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di

tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, esclusi gli orari programmati dal Sardegna CAT per interventi sulla piattaforma.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale;
4. Istruzioni per compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico Istruzioni- Operatore Economico;
5. Patto di integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015;
6. Allegato A_ Domanda di partecipazione;
7. Modulo offerta Economica;
8. ALLEGATO 1 - Tabelle merceologiche;
9. ALLEGATO 2 - Tabelle dietetiche;
10. ALLEGATO 3 - ESEMPIO MENÙ ESTIVO E INVERNALE;
11. ALLEGATO 4 – Menù Merende;

12. ALLEGATO 5 - Tabelle variazione peso;
13. ALLEGATO 6 - DUVRI;
14. ALLEGATO 7 – Scheda personale;
15. ALLEGATO 8 - Glossario Capitolato;
16. ALLEGATO 9 - SCHEDE DERRATE ALIMENTARI;
17. ALLEGATO 10 – Elenco attrezzature;
18. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa accessibili al seguente link: https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impresa/registrazione.jst

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il 05/12/2024 alle ore 13:00** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT riservata alle richieste di chiarimenti (area messaggistica della gara), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sardegna Cat <https://www.sardegnaecat.it> nella sezione dedicata alla gara in oggetto, in Allegati “Area Visibile ai Fornitori” e sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.comune.carbonia.su.it/novita/procedura-aperta-affidamento-servizio-di-ristorazione-scolastica-di-qualita-a-ridotto-impatto-ambientale-sostenibile-e-a-km-zero-delle-scuole-statali-dellinfanzia-primarie-e-secondarie-di-1/>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile veicolare le richieste di supporto attraverso i canali di supporto attualmente previsti dal SardegnaCAT:

- webform disponibile alla pagina di seguito indicata

<https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>

- call center - numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00).

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la tipologia di tali prestazioni, funzionalmente collegate da un punto di vista tecnico ed operativo, qualora suddivise in lotti, in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, potrebbe compromettere l'economicità dell'esecuzione dell'appalto, la maggiore efficienza di una gestione unitaria e l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici nella fornitura delle prestazioni, tra loro complementari e possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione del servizio.

Tabella 1

n	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi di ristorazione scolastica</i>	<i>55524000 - 9</i>	P	€ 1.022.400,00
A) Importo presunto del servizio				€ 1.022.400,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 1.300,00
A) + B) Importo complessivo presunto dell'appalto				€ 1.023.700,00

L'importo complessivo presunto dell'appalto per il biennio, al netto dell'Iva in misura di legge, è pari a € 1.023.700,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 1.300,00, non soggetti a ribasso.

L'importo **complessivo presunto dell'appalto** comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per il biennio pari a € 576.931,76 calcolati sulla base dei seguenti elementi: figure professionali necessarie, numero di ore di lavoro settimanali, costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (Decreto direttoriale n. 56 del 12 settembre 2019 Ministero del Lavoro e politiche sociali).

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Il prezzo unitario del pasto a base d'asta ammonta a € 5,68 IVA esclusa, oltre € 0,0072 (zero/00settantadue) per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali (come determinati in DUVRI) non soggetti a ribasso.
L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale.

3.1. Durata

L'appalto avrà la durata di due anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. Il servizio si svilupperà, per ogni anno scolastico, orientativamente dalla terza/quarta settimana di settembre o comunque dall'eventuale data successiva indicata dal Committente e, fino alla fine di maggio per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, ed al 15 giugno per le Scuole dell'Infanzia.

3.2 Revisione prezzi

I corrispettivi possono essere sottoposti ad adeguamento prezzi, con esclusione della prima annualità contrattuale, su richiesta dell'appaltatore. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 60 giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una

procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede **oppure devono aver presentato domanda di iscrizione** al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità di cui alla Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015 allegato alla documentazione di gara **e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2021, 2022, 2023) all'anno di indizione della procedura almeno pari a € 1.023.700,00 IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Esecuzione nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 1 (uno) servizio di ristorazione scolastica

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** richiesto in relazione alla prestazione di ristorazione scolastica deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

In caso di avvalimento per migliorare l'offerta, i requisiti dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento e in tal caso il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

In caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione, da inserire nella busta amministrativa, e l'altro per il prestito dei requisiti premiali, presentato nella busta tecnica.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara

partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE (solo nel caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione), da compilare nelle parti pertinenti;
- c) dichiarare di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento (all'offerta tecnica in caso di avvalimento premiale), che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e l'ulteriore documentazione indicata all'articolo 15.4.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il subappalto potrà essere autorizzato limitatamente ai seguenti servizi accessori:

- servizio di pulizia, sanificazione (dei locali ospitanti i punti cottura, le sale mensa, i magazzini/depositi, ivi compresi gli annessi servizi igienici del personale);
- servizio di trasporto pasti;
- servizio di manutenzione arredi/attrezzature e locali

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'ALLEGATO 7 PERSONALE CARBONIA e contiene il numero degli addetti, la percentuale di part-time, data assunzione, codice livello, CCNL, descrizione mansione.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, l'aggiudicatario si impegna a garantire l'impiego nell'ambito delle nuove assunzioni di una quota pari al 10% di occupazione giovanile. Il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con l'adempimento di cui al comma 2, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 20.474,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT 15 A 01015 43850 000070698149;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o la PEC presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua

scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 5 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI CEI EN ISO 50001, norme di qualità UNI EN ISO 9001:2015, norme sulla gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, norme sulla sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005, norme sulla tracciabilità degli alimenti UNI EN ISO 22005, norme sulla sicurezza del lavoro ISO 45001, Rating di legalità, Rating di impresa. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione

che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nella sede del centro cottura e presso le sale mensa dei singoli plessi scolastici è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni: il sopralluogo prevede la conoscenza dello stato dei luoghi, nello specifico il centro cottura e gli 11 plessi, nei quali verrà effettuato in concreto il servizio mensa. Per ciascuna scuola risulta necessario verificare l'accesso/gli accessi per il personale e per i mezzi (i quali dovranno veicolare i pasti all'interno dell'edificio), la disposizione delle sale mensa (per organizzare il personale addetto allo sporzionamento dei singoli pasti), l'ampiezza delle stesse (per predisporre idonei strumenti di sanificazione e pulizia).

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato su appuntamento negli orari e tempi resi disponibili dal Comune.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 13:00 del giorno 28/11/2024, tramite la Piattaforma alla Sezione area messaggistica della gara e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Il pagamento deve essere effettuato, in ogni caso, entro la scadenza del termine dell'eventuale soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 15/12/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto

previsto nell'art. 1.1.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

- “Busta di Qualifica” – Documentazione amministrativa;
- “Busta Tecnica” – Offerta tecnica;
- “Busta Economica” – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta

inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione denominata "Busta di Qualifica" dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata.

1. Allegato A - Domanda di partecipazione;

2. (Eventuale) Procura;
3. Patto d'Integrità;
4. Garanzia provvisoria;
5. Ricevuta attestante il versamento di € 165,00 a favore dell'ANAC;
6. Ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione;
7. (Eventuale) Documentazione in caso di avvalimento;
8. (Eventuale) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
9. (Eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
10. DGUE

Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, elementi dell'offerta tecnica ed economica.

15.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A - Domanda di partecipazione**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, **ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente**, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- secondo quanto indicato all'articolo 9, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, l'aggiudicatario si impegna a garantire l'impiego nell'ambito delle nuove assunzioni di una quota pari al 10% di occupazione giovanile. Il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con l'adempimento di cui al comma 2 dell'art. 9, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 03.11.2022, reperibile sul sito internet istituzionale https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015 allegato alla documentazione di gara;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono compilate e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e da ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che

riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda e le relative dichiarazioni sono compilate e sottoscritte digitalmente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate non esecutrici dei cui requisiti ricorre il consorzio stabile.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione, fatto salvo le ipotesi di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82](#) deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 (eventuale) Procura

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente

disciplinare.

15.3 Patto di Integrità

L'operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d'integrità sottoscritto con firma digitale, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

Il Patto di Integrità deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- in caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate non esecutrici dei cui requisiti ricorre il consorzio.

15.4 Garanzia Provvisoria

Allegare la Garanzia provvisoria prevista all'articolo 10 del Disciplinare.

15.5 Ricevuta attestante il versamento di € 165,00 a favore dell'ANAC

Allegare la ricevuta attestante il versamento di € 165,00 a favore dell'ANAC come previsto all'articolo 12 del Disciplinare.

15.6 Ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione

Allegare la Ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione come previsto dal punto 15.1 del Disciplinare.

15.7 (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. Dichiarazione di avvalimento, con la quale l'ausiliaria si impegna, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;
3. Contratto di avvalimento nel caso di avvalimento avente ad oggetto requisiti di partecipazione;

4. Patto di integrità.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.8 (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9 (eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.10 DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo seguendo le istruzioni allegate agli atti di gara

“Istruzioni per compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico – Operatore Economico”.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- in caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate non esecutrici dei cui requisiti ricorre il consorzio.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

L'elaborato descrittivo dell'offerta tecnica che dovrà essere redatto su formato A4 e composto da un massimo di 16 pagine o 8 fogli (fronte/retro) tutti numerati, ordinato e distinto per argomenti, dovrà contenere l'indice ed essere suddiviso per elementi di valutazione.

L'elaborato dovrà contenere:

- Una breve “ESPOSIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE E DELLE PRESTAZIONI” relative ai requisiti minimi inderogabili richiesti, come previsti dalle clausole contrattuali dei vigenti CAM inerenti l'esecuzione del servizio e dettagliate nei precedenti articoli del presente Capitolato (art. 3: da 3.1 a 3.11), compreso la Tabella inerente all' Organico e al Personale addetto al servizio.
- L' “OFFERTA TECNICA”, nello specifico le proposte migliorative, ovvero le proposte aggiuntive rispetto alle prestazioni minime inderogabili, relative ai seguenti criteri sotto indicati, qualora offerti, contenente:
 - a. Piano di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande di cui alle tabelle A), B), C) (max 83 punti) mediante la compilazione delle schede di cui all'allegato 9), sottoscritte dal legale rappresentante a pena di inammissibilità;
 - b. Scheda dei Mezzi di Trasporto impiegati nel servizio, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni (max punti 2):

anno di immatricolazione di ciascun automezzo;

numero dei mezzi di trasporto a minori emissioni e a minori consumi energetici che si impegna ad utilizzare per la veicolazione delle derrate alimentari e dei pasti oggetto di appalto;

totale dei mezzi di trasporto impiegati per l'esecuzione dell'appalto.

- c. Progetto e conseguenti obblighi della ditta relativi alla promozione della cultura alimentare e della sostenibilità (max 10 punti).

L'elaborato potrà contenere, entro i limiti di formato prescritti, descrizioni, e altro materiale illustrativo che il concorrente ritiene utile per illustrare al meglio la proposta. In ogni caso la relazione non dovrà essere generica, ma dimostrare con chiarezza l'approfondimento delle tematiche oggetto del servizio, preceduto da una presentazione e descrizione dell'operatore economico.

La proposta contenuta nella relazione dovrà essere unica, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente e non dovrà superare nel suo complesso il numero di fogli prescritti. **Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione.**

Il contenuto dell'elaborato sarà obbligatorio e vincolante per l'impresa aggiudicataria e costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto nelle parti migliorative e non in contrasto con il capitolato speciale d'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Ulteriore eventuale documentazione da inserire nella Busta Tecnica:

- L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.
- In caso di Avvalimento premiale, dovrà essere inserito il contratto di avvalimento;
- L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta eventualmente coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'elaborato tecnico adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta è firmata secondo le seguenti modalità:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - d. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - e. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - f. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti devono:

1. **inserire a sistema il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara al netto dell'IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze** (importo a base d'asta, costo del singolo pasto, Euro 5,68 oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e oltre IVA);
2. **allegare** nella Sezione "Offerta economica" della RdO **l'OFFERTA ECONOMICA** (da redigersi **utilizzando l'apposito modulo** predisposto dalla Stazione Appaltante), compilata in ogni voce e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa riportante il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello riportato nel modulo offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

3. **allegare l'elenco delle attrezzature con i relativi costi, che saranno fornite presso il centro di cottura come da art. 3.9 del Capitolato Speciale d'Appalto e Allegato 10**

Nel modulo offerta economica, l'operatore economico deve **indicare A PENA DI ESCLUSIONE i costi della manodopera e gli oneri aziendali (entrambi riferiti al biennio)** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

L'Offerta economica è sottoscritta secondo le modalità previste per l'offerta tecnica.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	95
Offerta economica	5
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito.

1. Criterio premiante: Piano di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande (max 83 punti)

Ai sensi dei vigenti CAM, il sub criterio a) prevede:

“Al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie:

ortaggi, frutta, legumi, cereali: indicare la/le specie e le quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire;

pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati: indicare la o le tipologie e le quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della tipologia di derrata indicata, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei

pasti da offrire.

Il punteggio deve essere attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività.

La stazione appaltante, utilizzando il miglior rapporto qualità/prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, individua nel criterio premiante "Piano di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande" i seguenti punteggi, come da tabelle sotto riportate (max punti 83):

TABELLA "A"	TABELLA "B"	TABELLA "C"
PRODOTTI BIOLOGICI (art. 130 D.Lgs 36/2023, comma 1, lett.a) : PUNTI 43	PRODOTTI KM ZERO (art. 130 D.Lgs 36/2023, comma 1 lett.b) : PUNTI 60	PRODOTTI: KM ZERO BIOLOGICI: PUNTI 83
FILIERA CORTA; SQNPI; PRODOTTO DI MONTAGNA; AGRO-BIODIVERSITÀ; TIPICI E TRADIZIONALI; A DENOMINAZIONE PROTETTA; AGRICOLTURA SOCIALE	FILIERA CORTA; SQNPI; PRODOTTO DI MONTAGNA; AGRO-BIODIVERSITÀ; TIPICI E TRADIZIONALI; A DENOMINAZIONE PROTETTA; AGRICOLTURA SOCIALE	FILIERA CORTA; SQNPI; PRODOTTO DI MONTAGNA; AGRO-BIODIVERSITÀ; TIPICI E TRADIZIONALI; A DENOMINAZIONE PROTETTA; AGRICOLTURA SOCIALE.
<u>Superiore allo 0 e inferiore o pari al 5%: punti 1;</u>	<u>Superiore allo 0 e inferiore o pari al 5%: punti 3;</u>	<u>Superiore allo 0 e inferiore o pari al 5%: punti 5;</u>
<u>Superiore al 5% e inferiore o pari al 10%: punti 2;</u>	<u>Superiore al 5% e inferiore o pari al 10%: punti 5;</u>	<u>Superiore al 5% e inferiore o pari al 10%: punti 8</u>
<u>Superiore al 10% e inferiore o pari al 20%: punti 5;</u>	<u>Superiore al 10% e inferiore o pari al 20%: punti 10;</u>	<u>Superiore al 10% e inferiore o pari al 20%: punti 15</u>
<u>Superiore al 20% e inferiore o pari al 30%: punti 8;</u>	<u>Superiore al 20% e inferiore o pari al 30%: punti 15;</u>	<u>Superiore al 20% e inferiore o pari al 30%: punti 22</u>
<u>Superiore al 30% e inferiore o pari al 40%: punti 11;</u>	<u>Superiore al 30% e inferiore o pari al 40%: punti 20;</u>	<u>Superiore al 30% e inferiore o pari al 40%: punti 30</u>
<u>Superiore al 40% e inferiore o pari al 50%: punti 15;</u>	<u>Superiore al 40% e inferiore o pari al 50%: punti 25;</u>	<u>Superiore al 40% e inferiore o pari al 50%: punti 38</u>
<u>Superiore al 50% e inferiore o pari al 60%: punti 20;</u>	<u>Superiore al 50% e inferiore o pari al 60%: punti 31;</u>	<u>Superiore al 50% e inferiore o pari al 60%: punti 46</u>
<u>Superiore al 60% e inferiore o pari al 70%: punti 25;</u>	<u>Superiore al 60% e inferiore o pari al 70%: punti 37;</u>	<u>Superiore al 60% e inferiore o pari al 70%: punti 54;</u>
<u>Superiore al 70% e inferiore a 80%: punti 30;</u>	<u>Superiore al 70% e inferiore a 80%: punti 43;</u>	<u>Superiore al 70% e inferiore a 80%: punti 62;</u>
<u>Superiore a 80% e inferiore o pari al 90%: punti 35;</u>	<u>Superiore a 80% e inferiore o pari al 90%: punti 49;</u>	<u>Superiore a 80% e inferiore o pari al 90%: punti 70;</u>
<u>Superiore a 90% e inferiore o pari al 99%: punti 40</u>	<u>Superiore a 90% e inferiore o pari al 99%: punti : 55</u>	<u>Superiore a 90% e inferiore o pari al 99%: punti: 78</u>
<u>100%: punteggio massimo (43).</u>	<u>100% : punteggio massimo (60).</u>	<u>100%: punteggio massimo (83).</u>

L'offerta sarà valutata con l'attribuzione dei punteggi, specificati negli articoli che seguono, al fine di rendere maggiormente trasparenti i criteri di valutazione di natura quantitativa e qualitativa.

Verrà, pertanto, valutata la qualità dei generi alimentari: con particolare riferimento ai:

prodotti biologici;

prodotti a km zero;

prodotti provenienti da sistemi di filiera corta;

prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta;

prodotti tipici e tradizionali;

prodotti SQNPI;

prodotti di montagna;

agro-biodiversità;

prodotti a denominazione protetta;

prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

La definizione dei prodotti è dettagliata nell'allegato glossario.

L'operatore economico nell'inserimento della documentazione di gara dovrà presentare la propria offerta tecnica attraverso la compilazione delle allegare schede - "Scheda derrate alimentari offerte" di cui all'allegato 9): la mancata compilazione e sottoscrizione digitale impedirà l'attribuzione dei punteggi.

Si chiede di allegare a titolo di offerta tecnica solo le schede compilate.

Ai sensi dei vigenti CAM, verifica sub criterio a), si chiede di " Presentare una dichiarazione dell'impegno assunto che riporti l'elenco dei «produttori» vale a dire produttori primari, associazioni di produttori primari o aziende di trasformazione che fanno uso di materie prime o dei principali ingredienti dei prodotti trasformati da «KM 0», con le seguenti informazioni: le categorie di prodotti biologici e le relative quantità che verranno forniti da ciascuno di detti subfornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo. A tale dichiarazione devono essere allegati i contratti preliminari con i «produttori» che riportino: gli estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute; le quantità su base mensile per l'ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate alimentari che prevedono di fornire per l'intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni produttivi e la capacità produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che verrà fornita. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute".

Di seguito ulteriori specificazioni sulle modalità di compilazione e attribuzione dei relativi punteggi ↓

L'offerta tecnico-qualitativa prevede l'attribuzione di max 95 punti suddivisi in n° tre criteri premianti. Il criterio premiante, denominato "Piano di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande", attribuisce max 83 punti e prevede che gli offerenti indichino la quantità e la qualità di alimenti che saranno utilizzati, in aggiunta ai quantitativi minimi previsti dai CAM, per coprire il fabbisogno di derrate alimentari necessarie allo svolgimento del servizio.

Le singole derrate alimentari sono raggruppate in macrocategorie. Per ciascuna macrocategoria è presente una scheda. Ogni scheda riporta la quota di premialità espressa in kg per ogni singola derrata alimentare per un totale complessivo per macrocategoria pari a:

MACROCATEGORIA “LEGUMI SECCHI” (quota in premialità 50%) Kg. 315
MACROCATEGORIA “ORTO-FRUTTA” (quota in premialità 50%) Kg. 15719;
MACROCATEGORIA “CEREALICOLI” (quota in premialità 50%) Kg. 6946;
MACROCATEGORIA “CARNE” (quota in premialità percentuale variabile, come di seguito indicato):
Bovino (40%); Suino (90%); Pollo (80%); Salumi (70%) Kg. 3224;
MACROCATEGORIA “LATTE E DERIVATI” (quota in premialità 70%) Kg. 3037;
MACROCATEGORIA “ALTRO” (quota in premialità VARIABILE IN BASE AI CAM). Kg. 3752
MACROCATEGORIA ACQUACOLTURA BIOLOGICA Kg. 1300

Il totale delle derrate alimentari per le quali è possibile ottenere il punteggio di premialità è pertanto pari a kg. 34293.

Per ogni macrocategoria la quota complessiva in premialità può essere suddivisa nelle tre tipologie di provenienza dell'alimento (sotto indicate), rispettando il totale per prodotto e di conseguenza il totale complessivo per la specifica macrocategoria:

PRODOTTI BIOLOGICI

PRODOTTI KM. ZERO

PRODOTTI A KM. ZERO BIOLOGICI

Prendendo ad esempio la scheda relativa alla MACROCATEGORIA “LEGUMI SECCHI”, una possibile compilazione potrebbe essere la seguente:

SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	ULTERIORE QUOTA DI PRODOTTO/ALIMENTO BIOLOGICO	FILIERA CORTA	Prodotti SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata).	PRODOTTO DI MONTAGNA	AGROBIO DIVERSITÀ	TIPICI E TRADIZIONALI	DENOMINAZIONE PROTETTA	AGRICOLTURA SOCIALE	OFFERTA IN KG.
Lenticchie	10								10 kg
Ceci		20							20 kg
Fagioli cannellini			8						8 kg
Fagioli borlotti				2					2 kg

SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	PRODOTTI KM. ZERO	FILIERA CORTA	Prodotti SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata).	PRODOTTO DI MONTAGNA	AGROBIO DIVERSITÀ	TIPICI E TRADIZIONALI	DENOMINAZIONE PROTETTA	AGRICOLTURA SOCIALE	OFFERTA IN KG.
Lenticchie					5				5 kg
Ceci					10				10 kg
Fagioli cannellini					15				15 kg
Fagioli borlotti					2				2 kg

SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	PRODOTTI A KM. ZERO BIOLOGICI	FILIERA CORTA	Prodotti SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata).	PRODOTTO DI MONTAGNA	AGROBIO DIVERSITÀ	TIPICI E TRADIZIONALI	DENOMINAZIONE PROTETTA	AGRICOLTURA SOCIALE	OFFERTA IN KG.
Lenticchie						10			10 kg
Ceci							5		5 kg
Fagioli cannellini								5	5 kg
Fagioli borlotti								2	2 kg

Le schede sono correttamente compilate in quanto, come si evince dal seguente riepilogo, per ogni derrata la quantità offerta è pari o inferiore al totale per alimento ed il totale complessivo offerto è pari o inferiore alla quota di premialità complessiva per la macrocategoria:

SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	Quota complessiva in premialità KG.	
		totale offerto
Lenticchie	93 kg	25 kg
Ceci	184 kg	35 kg
Fagioli cannellini	28 kg	28 kg
Fagioli borlotti	10 kg	6 kg
	315 kg	94 kg

Suddivise

40 kg. Biologico
32 kg. km zero
22 kg. km zero biologico

Ipotizzando la compilazione da parte dell'offerente di tutte le schede di cui all'allegato 9, distinte nelle tre tipologie di provenienza delle derrate (nelle quali verrà suddivisa la quota complessiva in premialità per ogni singola macrocategoria), ai fini dell'attribuzione del punteggio, si calcola l'incidenza percentuale sul totale delle derrate (pari a kg. 34293) dei quantitativi offerti.

Esaminate tutte le schede per ognuna delle cinque macrocategorie, si procede alla somma delle percentuali offerte attribuendo il punteggio secondo quanto stabilito dalle tabelle A, B, e C, sotto indicate.

Si ottiene il seguente risultato:

	totale kg	PRODOTTI BIOLOGICI	PRODOTTI KM. ZERO	PRODOTTI A KM. ZERO BIOLOGICI	Totale offerto
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	315 kg	80 kg	184 kg	0 kg	264 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "ORTOFRUTTA"	15719 kg	0 kg	0 kg	15719 kg	15719 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "CEREALICOLI"	6946 kg	1200 kg	600 kg	1054 kg	2854 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "CARNE"	3224 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LATTE E DERIVATI"	3037 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "ALTRO"	3752 kg	0 kg	0 kg	14 kg	14 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "ACQUACOLTURA BIOLOGICA".	1300 kg	500 kg	400 kg	300 kg	1200 kg
	34293 kg	1780 kg	1184 kg	17087 kg	20051 kg
		5,191%	3,453%	49,826%	58,470%
		Punti	Punti	Punti	Totale Punti
		2	3	38	43

2. Criterio premiante: Scheda dei Mezzi di Trasporto impiegati nel servizio (max 2 punti).

Il concorrente dovrà indicare, l'anno di immatricolazione e il **numero dei mezzi** di trasporto a minori emissioni e a minori consumi energetici che si impegna ad utilizzare per la veicolazione delle derrate alimentari e dei

pasti oggetto di appalto, qualora risultasse aggiudicatario della procedura, **rispetto al totale** dei mezzi di trasporto impiegati per l'esecuzione dell'appalto.

Si considerano a minori emissioni e a minori consumi energetici i veicoli a trazione elettrica o ibrida o con gas di petrolio liquefatto (GPL).

Il punteggio è attribuito utilizzando la seguente formula:

$$P_i = 2 * C_i / C_{max}$$

dove

P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo

C_i = **percentuale** offerta dal concorrente i -esimo

C_{max} = valore massimo di C_i attribuito per l'elemento di valutazione in esame

3. Criterio premiante: Impegni della ditta relativi alla promozione della cultura alimentare e della sostenibilità: max 10 punti.

È compito della ditta appaltatrice presentare un Progetto di educazione alimentare e alla sostenibilità (PIANO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE) da sviluppare nel corso della durata del contratto, che promuova, attraverso la collaborazione con la ASL, l'agenzia regionale Laore Sardegna e altri enti, l'educazione alimentare e la sostenibilità.

La ditta, in ciascun anno scolastico ricompreso nella durata del contratto, si dovrà impegnare a:

Organizzare e realizzare, in prossimità dell'avvio del servizio relativo a ciascun anno scolastico, un evento pubblico informativo/formativo finalizzato alla presentazione del servizio, dei menù approvati dalla ASL e delle attività di educazione alimentare ed ambientale che verranno svolte durante i termini dell'appalto con riferimento al cronoprogramma.

Organizzare ogni anno un evento pubblico informativo e formativo con catering che includerà assaggi di prodotti tipici locali a Km zero della Sardegna, prodotti biologici, DOP, IGP, SNQPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata), prodotti tradizionali, prodotti di montagna e agro-biodiversità riconosciute. Provvedere, alla divulgazione presso gli utenti del servizio (alunni, studenti, insegnanti e genitori) di materiale informativo relativo alla composizione dei menù e informative esplicative dell'organizzazione del servizio, con particolare riferimento all'alimentazione e collegando ad essa cultura, territorio e stagionalità degli alimenti.

Attivarsi, presso i centri di produzione pasti, per l'organizzazione e svolgimento di incontri-laboratori, concordati con le istituzioni scolastiche rivolti ad alunni, genitori e corpo docente secondo modalità da concordare con le singole Istituzioni Scolastiche - al fine di offrire l'opportunità di far conoscere le procedure di produzione alimentare, promuovendo la trasparenza dell'attività svolta e di condividere le diverse problematiche relative al servizio. Su esplicita richiesta, la ditta si renderà disponibile a presenziare a specifici incontri, con insegnanti e genitori, finalizzati alla soluzione delle problematiche.

Organizzare attività volte a promuovere la cultura alimentare e diffondere l'importanza di una corretta e sana alimentazione, in linea con le linee guida dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.

Inoltre, saranno messe in atto una serie di iniziative, concordate con l'Amministrazione Comunale, le istituzioni scolastiche e il SIAN, finalizzate alla prevenzione dell'obesità infantile.

Valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità del territorio locale e regionale con il coinvolgimento delle aziende agricole produttrici. Le attività di educazione alimentare che coinvolgono il mondo della produzione agricola nel rispetto della L.R. n. 1/2010 si svolgeranno con la partecipazione attiva delle Fattorie didattiche accreditate del territorio.

Valutare, di concerto con le rispettive Istituzioni scolastiche, la possibilità di introdurre e sperimentare azioni ed esperienze che promuovano l'autonomia dei ragazzi, ad esempio incoraggiando l'apparecchiatura e lo sparcchiamento autonomo, l'utilizzo corretto delle posate, la capacità di versarsi le bevande, la possibilità di prendere il cibo in autonomia, lo sviluppo del senso del gusto, l'apprendimento dell'assaggio nell'ambito dell'Educazione Sensoriale e la capacità di distinguere ciò che piace da ciò che non piace, nonché la conoscenza del territorio attraverso il cibo.

Organizzare una o più giornate dedicate alla conoscenza delle agro-biodiversità presenti nel territorio e nella regione della Sardegna, che sono incluse nel repertorio regionale ai sensi della Legge Regionale n. 16/2014. Durante queste giornate, saranno promossi incontri, eventi o attività che consentano di approfondire la varietà e la diversità delle produzioni agricole locali, mettendo in luce le agro-biodiversità uniche presenti nel territorio sardo. Saranno illustrate le caratteristiche distintive di queste produzioni, i metodi di coltivazione tradizionali e l'importanza di preservare e valorizzare questa preziosa eredità agricola. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'azione di tutela e valorizzazione di peculiari agro-biodiversità locali riconosciute L.R. n. 16/2014. Una volta ottenuta l'aggiudicazione del contratto, di concerto con le rispettive Istituzioni Scolastiche, verrà redatto un progetto esecutivo "partecipato" e condiviso con tutti i partners coinvolti, che garantirà un approccio sistematico e una continuità didattica. Questo progetto esecutivo dovrà essere condiviso e approvato sia dal Comune/stazione appaltante che dalla Scuola/e coinvolta/e.

Il progetto esecutivo coinvolgerà attivamente tutti gli studenti che usufruiscono del servizio mensa, i loro genitori e il personale scolastico. Saranno previste attività e azioni durante tutti gli anni scolastici, assicurando un'impostazione coerente e una continuità nel percorso educativo proposto. L'obiettivo sarà quello di coinvolgere tutti i soggetti interessati in un'esperienza formativa completa e coinvolgente, che promuova la conoscenza e l'adozione di comportamenti e stili di vita sani e sostenibili legati all'alimentazione.

La Commissione tecnica valuta le proposte formulate dal concorrente nel suo complesso, considerando in particolare l'idoneità dei messaggi proposti, il potenziale numero di destinatari coinvolti, l'attinenza di quanto offerto al criterio di valutazione, l'efficacia e l'innovazione delle proposte e il grado di realizzabilità pratica.

Il punteggio è attribuito utilizzando la seguente formula:

$$P_i = 10 * C_i / C_{max}$$

dove

P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo

C_i = media dei voti espressi da ciascun commissario, variabili tra 0 e 1

C_{max} = valore massimo di C_i attribuito per l'elemento di valutazione in esame

I voti variabili da zero a uno sono attribuiti da ciascun commissario discrezionalmente come meglio specificato nel paragrafo successivo.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Relativamente al Criterio premiante: Impegni della ditta relativi alla promozione della cultura alimentare e della sostenibilità: max 10 punti, la Commissione tecnica valuta le proposte formulate dal concorrente nel suo complesso, considerando in particolare l' idoneità dei messaggi proposti, il potenziale numero di destinatari coinvolti, l'attinenza di quanto offerto al criterio di valutazione, l'efficacia e l'innovazione delle proposte e il grado di realizzabilità pratica.

Il punteggio è attribuito utilizzando la seguente formula:

$$P_i = 10 * C_i / C_{max}$$

dove

P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo

C_i = media dei voti espressi da ciascun commissario, variabili tra 0 e 1

C_{max} = valore massimo di C_i attribuito per l'elemento di valutazione in esame

I voti variabili da zero a uno sono attribuiti da ciascun commissario discrezionalmente secondo il seguente schema:

COEFFICIENTI	LEGENDA
0	l'elemento in esame risulti "non trattato"
0,1	l'elemento risulti trattato in modo "assolutamente inadeguato"
0,2	l'elemento risulti trattato in modo "inadeguato"
0,3	l'elemento risulti trattato in modo "gravemente carente"
0,4	l'elemento risulti trattato in modo "carente"
0,5	l'elemento risulti trattato in modo "insufficiente"
0,6	l'elemento risulti trattato in modo "sufficiente"
0,7	l'elemento risulti trattato in modo "discreto"
0,8	l'elemento risulti trattato in modo "buono"
0,9	l'elemento risulti trattato in modo

	“particolarmente buono”
1	l’elemento risulti trattato in modo “ottimo”

La Commissione procederà quindi al calcolo della media aritmetica “Ci” dei voti attribuiti dai singoli Commissari. I punteggi “Pi” verranno troncati alla terza cifra decimale.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Il punteggio massimo attribuibile è di complessivi 5 punti.

In relazione al prezzo offerto da ciascun concorrente, la Commissione attribuirà il punteggio che risulterà dalla applicazione della seguente formula:

$$X = \text{Pi} / \text{Po} * C$$

Dove

X= punteggio spettante al concorrente;

PI= Prezzo più basso offerto in gara;

Po= prezzo offerto dal concorrente;

C= punteggio massimo attribuibile (5 punti)

18.4 Metodo di calcolo dei punteggi

Il punteggio totale attribuito all’Offerta tecnica di ciascun concorrente è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei tre criteri di valutazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 93 comma 5 del codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 16/12/2024, alle ore 09:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del r.d. 827/1924).

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice in forma scritta, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o

postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione ai link di seguito indicati:

https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200411&IdDelibere=66154

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070/679751 – fax 070/67975230.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la Nicola Zuddas S.r.l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il cui referente individuato per l'Ente è il dott. Ivan Orrù;
- Responsabile del trattamento: Dirigente Settore IV del Comune di Carbonia;

- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;
- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
- Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gdpd.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gdpd.it .